

# COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle  
macro-azioni di miglioramento  
(Common Assessment Framework)

30 giugno 2016

## ***2) Rivisitazione sistema delle partecipate***

Con il parere n. 102/2016/VSG la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo delle Marche, ha dato atto che la partecipazione minoritaria non giustifica la rinuncia, da parte dell'ente pubblico socio, dei poteri di controllo sull'attività degli organi di amministrazione della società partecipata (all.n.1).

In merito all'obbligo di “*soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*”, introdotto dall'art. 1, comma 611, lett b) della Legge n. 190/2014, sono recentemente intervenute diverse deliberazioni della Corte dei Conti. A tal proposito si acclude un'interessante nota dello studio Delfino (all.n.2).

Nel parere n. 306/2016/PRSP, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, evidenzia l'importanza dell'attività di monitoraggio (in particolare per quel che attiene ai controlli sull'economicità), da parte dell'ente locale socio, delle partecipazioni societarie e delinea le conseguenze nel caso di mancato o insufficiente esercizio della suddetta attività, che possono arrivare fino all'ipotesi di danno erariale in capo ai soggetti responsabili (all.n.3).

### ***Gruppo A.M.A.G.***

Si richiama integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti il gruppo.

In data 27/06/2016 è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci (all.n.4). All'ordine del giorno anche l'approvazione del bilancio di esercizio della capogruppo, chiuso al 31/12/2015; per completezza d'informazione si acclude (all.n.5) il report attinente al confronto dei principali dati di bilancio, riferiti all'ultimo triennio (2013-2015).

### ***A.M.A.G. Mobilità S.p.A.***

Con propria deliberazione n. 63 del 28/06/2016, il Consiglio comunale ha preso atto della costituzione della società AMAG Mobilità S.p.A. (avvenuta con atto del Notaio Luigi Oneto rep. 96741 del 29/04/2016), in attuazione degli indirizzi espressi con precedenti deliberazioni del medesimo Organo consiliare.

Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000, socio unico A.M.A.G. s.p.a., e oggetto sociale è “*l'esercizio – diretto e/o per il tramite di Società o di Enti partecipati – delle attività inerenti all'organizzazione e alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto di persone, nell'ambito del territorio dei Comuni o di altri Enti Pubblici in favore dei quali sono esercitati i suddetti servizi in regime di in house providing*”. Con la suddetta deliberazione, il Consiglio comunale ha preso altresì atto dello Statuto della società.

Per completezza d'informazione si acclude altresì l'Avviso di Preinformazione, relativo all'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale a mezzo autobus su percorsi urbani ed extraurbani nel territorio provinciale di Alessandria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S 115 del 16/06/2016 (all.n.6).

*A.R.AL. S.p.A.*

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società, si acclude (all.n.7) il report attinente al confronto dei principali dati di bilancio, riferiti all'ultimo triennio (2013-2015).

### ***3) Riorganizzazione della macchina comunale***

Con propria deliberazione n. 159 del 01/06/2016, ad oggetto “*Collaborazione in materia di sviluppo dei progetti per la digitalizzazione tra Ancitel e la Città di Alessandria - approvazione testo di Convenzione*”, la Giunta comunale ha approvato il testo di Convenzione per la “Collaborazione in materia di sviluppo dei progetti per la digitalizzazione” tra Ancitel e la Città di Alessandria.

Nell'ambito della suddetta convenzione, Ancitel, come specificato in delibera, “si rende disponibile ad accompagnare la Città di Alessandria nel complesso processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, perseguendo tre macro-obiettivi:

- Definizione del piano di digitalizzazione di tre settori(servizi sociali, servizi educativi e scolastici, servizi alle imprese e ai professionisti) e alfabetizzazione dei principali stakeholders;
- Riprogettazione del sito istituzionale conforme alle linee guida AGID;
- Revisione dei modelli comunicativi e relazionali rivolti all'utenza”.

Per lo svolgimento delle succitate attività, Ancitel richiede un rimborso dei costi determinato forfettariamente in €. 10.000(diecimila/00) oltre Iva.

### ***5) Piano di razionalizzazione della spesa***

*Il D.L. Enti Locali (n.113 del 24/06/2016) elimina l'obbligo di ridurre il rapporto Spesa di Personale/Spesa Corrente*

Come ampiamente auspicato da tutto il mondo delle autonomie locali, l'art. 16 del D.L. n. 113 del 24/06/2016 elimina finalmente l'obbligo per i Comuni di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso delle spese correnti rispetto al parametro fisso costituito dal rapporto tra il valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013, ma lo fa semplicemente abrogando la lett. a) dell'art. 1 del

comma 557 della legge n. 296/2006. Al fine di evitare nuove incertezze applicative, secondo autorevoli esperti (vedi [all.n.8](#)) converrebbe forse optare, in sede di conversione, per una norma di interpretazione autentica

### *Limiti finanziari agli incarichi di consulenza*

Il confine fra contratto d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d'appalto di servizi (art.1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione (Corte dei conti della Lombardia con [deliberazione n. 162/2016/PAR](#)) ([all.n.9](#)).

## **6) *Potenziamento del Sistema di Pianificazione e Controlli***

### *Aggiornamento misure anticorruzione e trasparenza: pubblicato il decreto*

È stato pubblicato nella G.U n. 132 del 08/06/2016, il [decreto legislativo n. 97/2016](#) in materia di “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*”, in attuazione della delega di cui all' art. 7 della Legge n. 124/2015 (cd. Riforma Madia) in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto contiene importanti novità in materia di obblighi di trasparenza e misure anticorruzione ed entrerà in vigore il 23/06/2016.

I soggetti interessati dalla nuova normativa dovranno adeguarsi alle modifiche presentate entro sei mesi dalla suddetta data. I nuovi obblighi in materia di “*pubblicazione delle banche dati*”, introdotti con l'inserimento dell'art. 9-bis nel D.Lgs. n. 33/2013, acquisteranno efficacia decorso un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto (© Delfino & Partners spa – 09.06.2016).

Si acclude un interessante commento ([all.n.10](#)) di Massimo Greco (Diritto dei Servizi Finanziari) attinente al ruolo del Responsabile dell'anticorruzione.

## 8) Documenti di Programmazione

*Il consuntivo consolidato obbligatorio solo per gli Enti con più di 5.000 abitanti*

Il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. – Principio Contabile Allegato A/4 (o 4/4) “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, sancisce l’obbligo dell’approvazione - entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento - del bilancio consolidato. Il primo bilancio da consolidare, per quel che attiene al Comune di Alessandria, sarà quello chiuso al 31/12/2016. In allegato (**all.n.11**), due interessanti note esplicative dell’iter di formazione e della definizione del perimetro di consolidamento.

### *Affidamento Servizio di Tesoreria*

Nella riunione della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali del 9 giugno scorso, l’ANCI ha chiesto al Ministero dell’Interno un confronto sull’esito dell’indagine conoscitiva effettuata dal Ministero stesso circa la situazione degli affidamenti del servizio di Tesoreria comunale avendo registrato, su segnalazione di molti enti, una crescente difficoltà nell’affidamento del servizio.

L’indagine conoscitiva, sostiene l’ANCI, non fornisce particolari elementi utili alla comprensione delle cause che sono alla base delle difficoltà che i Comuni stanno riscontrando nell’affidamento del servizio, difficoltà che sono probabilmente il frutto di una lunga stagione in cui gli enti locali (in particolare) sono stati chiamati più di altri a contribuire al risanamento dei conti pubblici.

L’Associazione ha presentato pertanto una serie di osservazioni in cui chiede:

- il ritorno al regime “misto” per l’affidamento dei servizi di tesoreria,
- l’aumento del grado di concorrenza tra le istituzioni finanziarie interessate al servizio,
- anticipazioni di tesoreria per gli enti in dissesto,
- procedure semplificate di affidamento del servizio per le unioni e per i comuni nati da fusione.

Tratto da “Guida Normativa per l’Amministrazione locale” - News n. 23 del 17/06/2016



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 1*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale

## **L'ESIGUITA' DELLA PARTECIPAZIONE NON ESCLUDE GLI OBBLIGHI DI CONTROLLO**

La partecipazione minoritaria non giustifica la rinuncia, da parte dell'ente pubblico socio, dei poteri di controllo sull'attività degli organi di amministrazione della società partecipata. Tale indirizzo emerge dal parere n. 102/2016/VSG della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo delle Marche.

I magistrati, infatti, non condividono “ (...) *le argomentazioni dell'ente che pretenderebbe di abdicare l'esercizio dei propri poteri di socio in tema di controllo sull'operato degli organi di amministrazione delle società partecipate in considerazione dell'esiguità della partecipazione, potendosi solo limitare in tale situazione di partecipazione minoritaria “all'enunciazione di principi di buona amministrazione con l'auspicio che tali principi vengano poi rispettati e applicati dagli organi delle aziende in gestione”. Sul punto il Collegio osserva che la possibilità di poter esercitare un adeguato controllo sull'attività degli organismi partecipati costituisce uno degli aspetti che deve essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'ente che decide di assumere o di mantenere una qualsiasi partecipazione societaria. Infatti, l'impiego di risorse pubbliche non può prescindere da una verifica sul loro corretto utilizzo in relazione agli obiettivi perseguiti con lo strumento societario.(...)”* .



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 2*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale



## **RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI: ORIENTAMENTI SUL RAPPORTO NUMERICO AMMINISTRATORI/DIPENDENTI**

In merito all'obbligo di *“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*, introdotto dall'art. 1, comma 611, lett b) della Legge n. 190/2014, sono recentemente intervenute diverse deliberazioni della Corte dei Conti.

In particolare, i Magistrati della Sezione regionale di controllo per la Puglia, con il parere n. 114/2016/PRSP, hanno chiarito come *“(...) il precetto di legge non subordina l'operatività del criterio all'onerosità o meno della carica di amministratore, ma alla mera relazione numerica tra amministratori e dipendenti, sul presupposto della dubbia utilità di un organismo dotato di risorse lavorative del tutto inidonee, per la loro esiguità, alla realizzazione dell'oggetto sociale (...)”*.

Sempre con riferimento al rapporto numerico amministratori-dipendenti, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con il parere n. 102/2016/VSG, richiamando i precedenti indirizzi contenuti nella deliberazione n. 424/2015 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, ha evidenziato *“(...)che il dato relativo al numero degli amministratori al fine della obbligatoria soppressione sebbene non abbia carattere discrezionale potrebbe non essere decisivo qualora gli stessi non percepiscano alcun compenso ovvero svolgano anche funzioni operative (...)”*.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 3*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale

## **“SANA GESTIONE SOCIETARIA”: PER IL COMUNE OBBLIGO DI CONTROLLI SULL'ECONOMICITA' DELLA PARTECIPATA**

Nel parere n. 306/2016/PRSP, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, evidenzia l'importanza dell'attività di monitoraggio, da parte dell'ente locale socio, delle partecipazioni societarie e delinea le conseguenze nel caso di mancato o insufficiente esercizio della suddetta attività, che possono arrivare fino all'ipotesi di danno erariale in capo ai soggetti responsabili.

Nello specifico, con riferimento al rapporto tra ente locale e società partecipata, i magistrati sottolineano come “(...) *l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. (...) Non si può inoltre prescindere, a valle, da un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in reazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. (...)*”.

Da ciò deriva la necessità di effettuare “(...) *un effettivo monitoraggio sull'andamento della società; il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio dell'ente (...). La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, non può prescindere da un'azione preventiva di verifica e controllo da parte del Comune in merito alle attività svolte dalla società. (...)*”. Infatti, secondo gli indirizzi riscontrabili nel parere, è per l'intera durata della partecipazione che deve essere svolto il diligente esercizio di quei compiti di monitoraggio insiti nella natura pubblica del servizio e nell'assunzione della qualità di socio. Tali doveri sono qualificabili come:

- compiti di vigilanza, da svolgersi, per esempio: sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti;
- compiti d'indirizzo, da compiersi, per esempio, attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche;
- compiti di controllo, da svolgersi, per esempio, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta.

Di conseguenza l'ente sarà tenuto a valutare, soprattutto in presenza di gestioni connotate da risultati negativi (a maggior ragione se reiterati), “*la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare) a monte la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici (...)*” in quanto “ (...) *l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici, pur vedendo subordinata la logica del profitto per il perseguimento di finalità di interesse generale, non può tuttavia prescindere da quel canone gestionale minimo imprescindibilmente e ontologicamente caratterizzante l'iniziativa privata rappresentato dall'economicità, la quale impone anzitutto che l'attività intrapresa sia atta a generare, entro un lasso di tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita, in modo da escludere che il*

*soggetto possa sistematicamente operare in perdita. La realizzazione dell'equilibrio economico costituisce, infatti, garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente, sia con veste pubblica che privata (...)*".

Concludendo, i Magistrati evidenziano come, la trasgressione degli obblighi di monitoraggio in capo al socio pubblico ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, possono comportare "(...) *responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori*.(...)". Detto principio, qualificabile come "sana gestione societaria", trova la ratio nella "(...) *preoccupazione del legislatore nazionale di evitare la violazione del divieto di erogare aiuti di stato conseguente alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite d'esercizio delle proprie partecipate: prassi che, come noto, la Commissione europea sta cercando di contrastare anche al fine di garantire la massima operatività del principio della concorrenza nel mercato comune (...)*".



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 4*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale

**A.M.A.G. S.p.A**  
Azienda Multiutility Acqua Gas  
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 I.V.

Via Damiano Chiesa, 18  
15100 Alessandria  
Telefono 0131283611, fax 0131267220  
amagal@tin.it



Alessandria, 10 Giugno 2016

Prot. n°/SD/pe 1036/16

Ill.mi Signori  
Azionisti di AMAG SpA  
Loro Sedi

Ai Componenti C.d.A. in carica

Al Collegio Sindacale  
di AMAG SpA

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, in Alessandria Via Damiano Chiesa 18, **per il giorno Lunedì 27 Giugno 2016 alle ore 10,00** per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 e deliberazioni relative;
- 2) Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 e deliberazioni relative;
- 3) Deliberazioni inerenti gli organi amministrativi delle Società del Gruppo;
- 4) Deliberazioni inerenti al compenso degli amministratori;
- 5) Nomina Organo di controllo contabile e conferimento incarico per la certificazione di bilancio ai sensi del D.Leg. n. 164/00; determinazione relativi compensi;
- 6) Situazione Amag Mobilità.
- 7) Varie ed eventuali.

**I Bilanci sono a disposizione presso la Sede Sociale – Ufficio Segreteria Generale. Inoltre i documenti sono scaricabili dal portale del Gruppo Amag ([www.gruppoamag.it](http://www.gruppoamag.it)) nella sezione Società Trasparente, previo invio della password per l'accesso al file.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Stefano De Capitanis



A.M.A.G. S.p.A.  
Registro imprese, Codice fiscale, Partita Iva 01830160063



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 5*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale



Città di Alessandria

A.M.A.G. S.p.A.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2013 - 2015



CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2015	AMAG 31/12/2014	Variazione 2015/2014	% 2015/2014	AMAG 31/12/2014	AMAG 31/12/2013	Variazione 2014/2013	% 2014/2013
<b>A - Valore della produzione</b>								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	31.931.932	30.433.584	1.498.348	4,9%	30.433.584	33.951.674	- 3.518.090	-10,4%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	513.851	580.135	- 66.284	-11,4%	580.135	761.085	- 180.950	-23,8%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	4.058.994	3.171.462	887.532	28,0%	3.171.462	2.581.158	590.304	22,9%
contributi in conto esercizio	39.743	32.216	7.527	23,4%	32.216	95.670	- 63.454	-66,3%
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>36.544.520</b>	<b>34.217.397</b>	<b>2.327.123</b>	<b>6,8%</b>	<b>34.217.397</b>	<b>37.389.587</b>	<b>- 3.172.190</b>	<b>-8,5%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 4.625.950	- 4.562.561	- 63.389	1,4%	- 4.562.561	- 5.220.672	658.111	-12,6%
PER SERVIZI	- 6.608.946	- 5.607.797	- 1.001.149	17,9%	- 5.607.797	- 5.356.683	- 251.114	4,7%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.037.146	- 3.052.030	14.884	-0,5%	- 3.052.030	- 1.950.522	- 1.101.508	56,5%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 5.886.948	- 5.474.274	- 412.674	7,5%	- 5.474.274	- 5.268.990	- 205.284	3,9%
oneri sociali	- 1.965.236	- 1.844.500	- 120.736	6,5%	- 1.844.500	- 1.791.740	- 52.760	2,9%
trattamento di fine rapporto	- 401.154	- 375.772	- 25.382	6,8%	- 375.772	- 376.050	278	-0,1%
trattamento di quiescenza e simili								
altri costi	- 26.133	- 27.028	895	-3,3%	- 27.028	- 27.280	252	-0,9%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 395.473	- 560.466	164.993	-29,4%	- 560.466	- 1.824.581	1.264.115	-69,3%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 3.548.101	- 3.568.749	20.648	-0,6%	- 3.568.749	- 3.476.252	- 92.497	2,7%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 400.000	-	- 400.000	#DIV/0!	-	- 1.950.000	1.950.000	-100,0%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	7.408	68.298	75.706	-110,8%	68.298	232.533	164.235	-70,6%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	- 327.884	- 40.403	- 287.481	711,5%	- 40.403	- 392.004	351.601	-89,7%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	33.461	33.461		33.461	72.406	38.945	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 5.532.779	- 5.554.548	21.769	-0,4%	- 5.554.548	- 6.600.495	1.045.947	-15,8%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 32.748.342</b>	<b>- 30.769.887</b>	<b>- 1.978.455</b>	<b>6,4%</b>	<b>- 30.769.887</b>	<b>- 34.540.208</b>	<b>3.770.321</b>	<b>-10,9%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.796.178</b>	<b>3.447.510</b>	<b>348.668</b>	<b>10,1%</b>	<b>3.447.510</b>	<b>2.849.379</b>	<b>598.131</b>	<b>21,0%</b>

CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2015	AMAG 31/12/2014	Variazione 2015/2014	% 2015/2014	AMAG 31/12/2014	AMAG 31/12/2013	Variazione 2014/2013	% 2014/2013
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	700.000	788.243	- 88.243	-11,2%	788.243	1.300.000	- 511.757	-39,4%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	628.768	287.805	340.963	118,5%	287.805	381.410	- 93.605	-24,5%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	- 196.745	- 217.512	20.767	-9,5%	- 217.512	- 229.692	12.180	-5,3%
da altri	- 1.438.421	- 1.397.870	- 40.551	2,9%	- 1.397.870	- 1.462.440	64.570	-4,4%
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 306.398</b>	<b>- 539.334</b>	<b>232.936</b>	<b>-43,2%</b>	<b>- 539.334</b>	<b>- 10.722</b>	<b>- 528.612</b>	<b>4930,2%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	1.463	1.385	78		1.385	-	1.385	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	- 323.150	- 308.702	- 14.448	4,7%	- 308.702	- 238.741	- 69.961	29,3%
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>- 321.687</b>	<b>- 307.317</b>	<b>- 14.370</b>	<b>4,7%</b>	<b>- 307.317</b>	<b>- 238.741</b>	<b>- 68.576</b>	<b>28,7%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.168.093</b>	<b>2.600.859</b>	<b>567.234</b>	<b>21,8%</b>	<b>2.600.859</b>	<b>2.599.916</b>	<b>943</b>	<b>0,0%</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 382.357	- 431.927	49.570	-11,5%	- 431.927	- 1.452.757	1.020.830	-70,3%
imposte differite (anticipate)	- 249.266	- 1.617.072	1.367.806	-84,6%	- 1.617.072	331.666	- 1.948.738	-587,6%
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 631.623</b>	<b>- 2.048.999</b>	<b>1.417.376</b>	<b>-69,2%</b>	<b>- 2.048.999</b>	<b>- 1.121.091</b>	<b>- 927.908</b>	<b>82,8%</b>
<b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b>2.536.470</b>	<b>551.860</b>	<b>1.984.610</b>		<b>551.860</b>	<b>1.478.825</b>	<b>- 926.965</b>	

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG 31/12/2015	AMAG 31/12/2014	differenza 2015/2014	AMAG 31/12/2013	differenza 2014/2013
<b>Valore della produzione</b>	<b>36.544.520</b>	<b>34.217.397</b>	<b>2.327.123</b>	<b>37.389.587</b>	<b>- 3.172.190</b>
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 4.625.950	- 4.562.561	- 63.389	- 5.220.672	658.111
SERVIZI	- 6.608.946	- 5.607.797	- 1.001.149	- 5.356.683	- 251.114
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.037.146	- 3.052.030	14.884	- 1.950.522	- 1.101.508
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	7.408	- 68.298	75.706	- 232.533	164.235
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>22.279.886</b>	<b>20.926.711</b>	<b>1.353.175</b>	<b>24.629.177</b>	<b>- 3.702.466</b>
COSTO DEL PERSONALE	- 8.279.471	- 7.721.574	- 557.897	- 7.464.060	- 257.514
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>14.000.415</b>	<b>13.205.137</b>	<b>795.278</b>	<b>17.165.117</b>	<b>- 3.959.980</b>
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 4.343.574	- 4.129.215	- 214.359	- 7.250.833	3.121.618
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	- 327.884	- 40.403	- 287.481	- 392.004	351.601
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	- 33.461	33.461	- 72.406	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 5.532.779	- 5.554.548	21.769	- 6.600.495	1.045.947
<b>Reddito Operativo</b>	<b>3.796.178</b>	<b>3.447.510</b>	<b>348.668</b>	<b>2.849.379</b>	<b>598.131</b>
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	700.000	788.243	- 88.243	1.300.000	- 511.757
PROVENTI FINANZIARI	628.768	287.805	340.963	381.410	- 93.605
ONERI FINANZIARI	- 1.635.166	- 1.615.382	- 19.784	- 1.692.132	76.750
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	<b>3.489.780</b>	<b>2.908.176</b>	<b>581.604</b>	<b>2.838.655</b>	<b>69.521</b>
PROVENTI STRAORDINARI	1.463	1.385	78	-	1.385
ONERI STRAORDINARI	- 323.150	- 308.702	- 14.448	- 238.741	- 69.961
<b>Utile prima delle imposte</b>	<b>3.168.093</b>	<b>2.600.859</b>	<b>567.234</b>	<b>2.599.914</b>	<b>945</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 631.623	- 2.048.999	1.417.376	- 1.121.091	- 927.908
<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>2.536.470</b>	<b>551.860</b>	<b>1.984.610</b>	<b>1.478.825</b>	<b>- 926.965</b>

AMAG S.p.A.		STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
		2015	2014	2013
<b>IMPIEGHI</b>				
Immobilizzazioni immateriali		726.902	690.484	1.043.302
Immobilizzazioni materiali		129.256.078	131.284.500	133.551.373
Immobilizzazioni finanziarie		6.416.890	6.416.890	6.376.890
<b>(A) Attivo Immobilizzato</b>		<b>136.399.870</b>	<b>138.391.874</b>	<b>140.971.565</b>
scorte di magazzino		1.094.754	1.087.347	1.155.645
liquidità differite		51.194.410	47.975.738	53.954.483
liquidità immediate		2.639.694	1.112.011	1.307.428
<b>(B) Attivo Circolante</b>		<b>54.928.858</b>	<b>50.175.096</b>	<b>56.417.556</b>
<b>(C) Capitale Investito</b>		<b>191.328.728</b>	<b>188.566.970</b>	<b>197.389.121</b>
<b>FONTI</b>				
(A) Patrimonio Netto		94.383.767	91.847.299	91.295.440
(B) Passività Consolidate		56.525.593	54.788.735	55.008.868
(C) Passività Correnti		40.419.368	41.930.936	51.084.813
<b>(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO</b>		<b>191.328.728</b>	<b>188.566.970</b>	<b>197.389.121</b>

**AMAG S.p.A.**

**2015**

Capitale sociale	87.577.205
Riserve	3.052.184
Versamenti in c/capitale	1.217.905
Utile al 31/12/2015	2.536.473
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>94.383.767</b>

A.M.A.G. S.p.A.			
Debiti	2015	2014	2013
di cui:			
vs/banche	22.941.775	21.893.124	23.705.687
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	5.534.422	9.233.530	9.021.785
<i>oltre 12 mesi</i>	17.407.353	12.659.594	14.683.902
vs/fornitori	9.939.164	10.289.717	10.688.538
vs/controllate	1.905.608	3.496.885	2.434.554
vs/controllanti	11.440.585	9.854.186	11.981.613
<i>di cui: entro 12 mesi</i>		4.475.441	6.336.510
<i>oltre 12 mesi</i>		5.378.745	5.645.103
vs/istituti di previdenza	672.959	653.519	592.313
tributari	1.107.870	1.835.573	10.592.525
altri	12.658.794	12.100.452	10.965.792
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	9.695.366	9.230.317	8.105.059
<i>oltre 12 mesi</i>	2.963.428	2.870.135	2.860.734
<b>tot Debiti</b>	<b>60.666.756</b>	<b>60.123.457</b>	<b>70.961.023</b>
Crediti	2015	2014	2013
di cui:			
vs/clienti	21.027.111	20.188.180	21.553.593
vs/controllate	10.136.020	8.483.635	7.759.891
vs/controllanti	5.125.063	6.179.471	12.599.567
tributari	508.484	633.405	310.401
imposte anticipate	1.519.308	1.767.518	3.374.302
altri	12.708.932	10.598.430	8.231.091
<b>tot Crediti</b>	<b>51.024.918</b>	<b>47.850.639</b>	<b>53.828.845</b>

## A.M.A.G. S.p.A.

Acqua		2015	2014	2013
acqua immessa in rete	(milioni di mc)	17,5	17,3	17,4
acqua erogata	(milioni di mc)	11,8	11,7	12,2
clienti al 31 dicembre		50.042	50.074	50.136
abitanti serviti		155.556	154.856	156.032
acqua trattata	(milioni di mc)	12,4	12,4	12,5

Gas		2015	2014	2013
gas distribuito in rete	(milioni di mc)	84,8	78,6	94,2
punti riconsegna	n°	44.035	44.250	44.499

Investimenti per linee di attività		2015	2014	2013
distribuzione gas	€	226.551	293.643	1.526.623
acquedotto	€	365.290	365.080	221.159
depurazione	€	35.595	72.728	111.296
fognatura	€	44.058	94.871	54.066
comuni	€	1.371.280	807.124	1.636.980
calore	€			


**A.M.A.G. S.p.A.**

Indici di bilancio			
	2015	2014	2013
indice di indipendenza finanziaria	0,49	0,49	0,46
peso delle passività correnti	0,21	0,22	0,26
peso delle passività consolidate	0,30	0,28	0,28
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	0,49	0,49	0,46
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	1,03	1,05	1,16
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	1,11	1,06	1,04



**A.M.A.G. S.p.A.**

		2015	2014	2013	2012	2011
dipendenti	n°	160	160	154	156	155



<b>A.M.A.G. S.p.A.</b>
------------------------

Organico	2015	2014	2013	2012	2011
dirigenti	n.d.	2	2	2	3
quadri	n.d.	3	3	3	3
impiegati	n.d.	87	77	79	79
operai	n.d.	68	72	72	70
<b><i>Totale dipendenti</i></b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>154</b>	<b>156</b>	<b>155</b>

**A.M.A.G. S.p.A.**

Indici di attività del personale			
	2015	2014	2013
fatturato per dipendente (euro)	206.910	196.346	219.043
costo per dipendente (euro)	53.416	49.817	48.155
valore aggiunto per dipendente (euro)	143.741	135.011	158.898
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.567,78	1.505,27	1.548,87
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,90	0,89	0,90
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,04	0,03	0,03
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,09	0,10	0,10



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 6*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204491-2016:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Alessandria: Servizi di trasporto pubblico terrestre  
2016/S 115-204491**

**Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico**

**Formulario standard per la notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 da pubblicare un anno prima dell'inizio della procedura di gara o dell'aggiudicazione diretta nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

Regolamento n. 1370/2007

**Sezione I: Autorità competente**

**I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto**

Provincia di Alessandria  
Piazza Libertà 17  
Punti di contatto: Direzione Patrimonio Trasporti Istruzione — Servizio Trasporti e Mobilità pubblica e privata  
All'attenzione di: Ing. Piergiuseppe Dezza, Dr. Mauro Remotti  
15121 Alessandria  
Italia  
Telefono: +39 0131303621/8  
Posta elettronica: [mobilita@cert.provincia.alessandria.it](mailto:mobilita@cert.provincia.alessandria.it)  
Fax: +39 0131303638

**Indirizzi internet:**

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: [www.provincia.alessandria.gov.it](http://www.provincia.alessandria.gov.it)

**Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** I punti di contatto sopra indicati

**I.2) Tipo di autorità competente**

Autorità regionale o locale

**I.3) Principali settori di attività**

Servizi di trasporto ferroviario urbano/metropolitana leggera, metropolitana, tram, filobus o autobus

**I.4) Aggiudicazione del contratto per conto di altre autorità competenti**

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì  
Comune di Casale Monferrato  
Via Mameli 10  
15033 Casale Monferrato  
Italia

**Sezione II: Oggetto dell'appalto**

**II.1) Descrizione**

**II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:**

Servizio di Trasporto Pubblico Locale a mezzo autobus su percorsi urbani ed extraurbani nel territorio provinciale di Alessandria.

**II.1.2) Tipo di contratto, settore oggetto del servizio di trasporto pubblico**

Categoria di servizi n. T-05: Servizi di trasporto mediante autobus (urbano/regionale)  
Settori oggetto dei servizi di trasporto pubblico

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Alessandria.

Codice NUTS ITC18

**II.1.3) Breve descrizione dell'appalto**

Servizio di Trasporto Pubblico Locale a mezzo autobus per servizi urbani ed extraurbani ricadente nel territorio della Provincia di Alessandria, con diramazioni nei territori delle Province limitrofe. I servizi urbani riguardano i Comuni di: Casale Monferrato, Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada, Tortona e Valenza.

**II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

60112000

**II.1.5) Informazioni sui subappalti**

È previsto il subappalto: sì

Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:

percentuale minima: 5(%) percentuale massima: 20(%) del valore dell'appalto.

Breve descrizione del valore/percentuale dell'appalto da subappaltare: La parte di servizio Pubblico Locale subappaltabile rientra nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 50/2016.

**II.2) Quantitativo e/o valore dei servizi:**

I valori sotto indicati sono da intendersi in ragione d'anno:

km di servizi di trasporto pubblico di passeggeri: 6200000

Valore stimato, IVA esclusa: 9 500 000 EUR

**II.3) Inizio e durata previsti del contratto o termine per il completamento**

inizio: 1.6.2017

Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

**II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori**

**Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico**

**III.1) Condizioni relative all'appalto**

**III.1.1) Parametri di costo per le compensazioni:**

Il corrispettivo è su base chilometrica, con contratto di tipo net-cost.

**III.1.2) Informazioni sui diritti di esclusiva:**

Sono concessi diritti di esclusiva: sì

L'esclusiva riguarda l'erogazione di servizi di Trasporto Pubblico locale su gomma, a contribuzione pubblica.

**III.1.3) Ripartizione dei ricavi dalla vendita di biglietti:**

**III.1.4) Standard sociali:**

**III.1.5) Obblighi di servizio pubblico:**

**III.1.6) Altre condizioni particolari:**

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

**III.2) Condizioni di partecipazione**

**III.2.1) Capacità economica e finanziaria**

**III.2.2) Requisiti tecnici**

**III.3) Obiettivi di qualità per contratti di servizi**

**Sezione IV: Procedura**

**IV.1) Tipo di procedura**

Aperta

**IV.2) Criteri di aggiudicazione**

**IV.2.1) Criteri di aggiudicazione**

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

**IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica**

Ricorso ad un'asta elettronica:  
no

**IV.3) Informazioni di carattere amministrativo**

**IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:**

**IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare**

**IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

31.10.2016

**IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione**

**IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

**IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte**

**Sezione VI: Altre informazioni**

**VI.1) Informazioni complementari:**

I valori riportati ai precedenti punti II.2 (quantitativo percorrenze e valore economico stimati) devono intendersi indicativi.

La gara sarà indetta con successivo bando pubblico, il quale stabilirà modalità e termine assegnato per la presentazione delle offerte. Il termine riportato nel presente avviso al punto IV.3.3 è da intendersi pertanto meramente indicativo.

Saranno ammessi alla procedura esclusivamente gli operatori economici iscritti al «Sistema di Qualificazione dei Concessionari dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale» istituito dall'Agenzia della Mobilità Piemontese con deliberazione C.d.A. n. 10 del 30.5.2016. La relativa documentazione è consultabile sul sito Internet dell'Agenzia all'indirizzo [www.mtm.torino.it](http://www.mtm.torino.it).

In data 30.6.2016 alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare della Provincia di Alessandria ubicata nella sede di Palazzo Ghilini (Piazza Libertà 17 — Alessandria) è convocata la consultazione pubblica per l'individuazione dei beni essenziali e indispensabili per lo svolgimento del servizio e delle modalità di successiva messa a disposizione dell'assegnatario, ai sensi della Deliberazione Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 (Misura 2). Alla consultazione potranno intervenire tutti i soggetti portatori di interesse in relazione all'oggetto della consultazione stessa.

**VI.2) Procedure di ricorso**

**VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Corso Stati Uniti 45

10129 Torino

Italia

Posta elettronica: [tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it)

Telefono: +39 0115576411

Indirizzo internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>

Fax: +39 011539265

**Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

Autorità Nazionale Anticorruzione

Via M. Minghetti 10

00186 Roma

Italia

Posta elettronica: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Telefono: +39 06367231

Indirizzo internet: [www.anac.it](http://www.anac.it)

Fax: +39 0636723274

VI.2.2) **Presentazione di ricorsi**

VI.2.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

Direzione Risorse e Supporto Istituzionale

Piazza Libertà 17

15121 Alessandria

Italia

Posta elettronica: [appalti@cert.provincia.alessandria.it](mailto:appalti@cert.provincia.alessandria.it)

Telefono: +39 0131304260/1

Indirizzo internet: [www.provincia.alessandria.gov.it](http://www.provincia.alessandria.gov.it)

Fax: +39 0131304280

VI.3) **Notifica di aggiudicazione:**

L'avviso di aggiudicazione del contratto sarà pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: sì

VI.4) **Data di spedizione del presente avviso:**

13.6.2016





**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 7*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale



Città di Alessandria

A.R.A L. S.p.A.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2013 - 2015

CONTO ECONOMICO	ARAL 31/12/2015	ARAL 31/12/2014	Variazione 2015/2014	% 2015/2014	ARAL 31/12/2014	ARAL 31/12/2013	Variazione 2014/2013	% 2014/2013
<b>A - Valore della produzione</b>								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:								
da Comuni consorziati	6.304.753	6.591.585	- 286.832	-4,4%	6.591.585	6.454.379	137.206	2,1%
da Enti non consorziati	11.865.338	4.953.212	6.912.126	139,5%	4.953.212	1.662.055	3.291.157	198,0%
da Aziende diverse	9.851.503	11.236.205	- 1.384.702	-12,3%	11.236.205	11.697.442	- 461.237	-3,9%
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI	- 68.636	- 254.057	185.421	-73,0%	- 254.057	13.581	- 267.638	-1970,7%
ALTRI RICAVI E PROVENTI:								
vendita materiale recuperato	925.687	2.111.636	- 1.185.949	-56,2%	2.111.636	4.446.974	- 2.335.338	-52,5%
altri proventi	265.215	224.789	40.426	18,0%	224.789	348.710	- 123.921	-35,5%
plusvalenze da alienazioni	13.400	-	13.400		-	23.054	- 23.054	
abbuoni attivi	96	50	46	92,0%	50	88	- 38	-43,2%
contributi in c/esercizio	2.907	3.136	- 229		3.136	4.653	- 1.517	
servizi resi a terzi	-	-			-	-		
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>29.160.263</b>	<b>24.866.556</b>	<b>4.293.707</b>	<b>17,3%</b>	<b>24.866.556</b>	<b>24.650.936</b>	<b>215.620</b>	<b>0,9%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 676.725	- 1.004.079	327.354	-32,6%	- 1.004.079	- 1.066.972	62.893	-5,9%
PER SERVIZI	- 18.231.292	- 16.490.831	- 1.740.461	10,6%	- 16.490.831	- 14.564.977	- 1.925.854	13,2%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 952.431	- 1.237.688	285.257	-23,0%	- 1.237.688	- 1.341.032	103.344	-7,7%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 1.306.688	- 1.445.198	138.510	-9,6%	- 1.445.198	- 1.451.540	6.342	-0,4%
oneri sociali	- 472.887	- 506.995	34.108	-6,7%	- 506.995	- 524.525	17.530	-3,3%
trattamento di fine rapporto	- 98.012	- 109.571	11.559	-10,5%	- 109.571	- 111.391	1.820	-1,6%
trattamento di quiescenza e simili	-	-			-	-		
altri costi	- 105.798	- 107.679	1.881	-1,7%	- 107.679	- 103.807	- 3.872	3,7%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 1.820.967	- 1.505.872	- 315.095	20,9%	- 1.505.872	- 635.001	- 870.871	137,1%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 1.425.044	- 1.418.881	- 6.163	0,4%	- 1.418.881	- 1.379.634	- 39.247	2,8%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-			-	-		
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 14.351	- 15.850	30.201	-190,5%	- 15.850	8.058	- 7.792	96,7%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	- 1.456.437	- 33.974	- 1.422.463		- 33.974	- 43.308	9.334	
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 657.662	- 657.662	-		- 657.662	- 795.553	137.891	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.184.152	- 1.547.777	363.625	-23,5%	- 1.547.777	- 1.775.888	228.111	-12,8%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 28.402.446</b>	<b>- 26.050.356</b>	<b>- 2.352.090</b>	<b>9,0%</b>	<b>- 26.050.356</b>	<b>- 23.785.569</b>	<b>- 2.264.787</b>	<b>9,5%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>757.817</b>	<b>1.183.800</b>	<b>1.941.617</b>	<b>-164,0%</b>	<b>1.183.800</b>	<b>865.367</b>	<b>2.049.167</b>	<b>-236,8%</b>

CONTO ECONOMICO	ARAL 31/12/2015	ARAL 31/12/2014	Variazione 2015/2014	% 2015/2014	ARAL 31/12/2014	ARAL 31/12/2013	Variazione 2014/2013	% 2014/2013
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			-				-	
proventi diversi	102	94	8	8,5%	94	638	- 544	-85,3%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:			-				-	
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 445.929	- 658.736	212.807	-32,3%	- 658.736	- 733.904	75.168	-10,2%
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 445.827</b>	<b>- 658.643</b>	<b>212.816</b>	<b>-32,3%</b>	<b>- 658.643</b>	<b>- 733.267</b>	<b>74.624</b>	<b>-10,2%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>								
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>- 95.033</b>	<b>- 723.758</b>	628.725	-86,9%	<b>- 723.758</b>	<b>6.699</b>	- 730.457	-10904,0%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>216.956</b>	<b>- 2.566.201</b>	2.783.157	-108,5%	<b>- 2.566.201</b>	<b>138.800</b>	- 2.705.001	-1948,8%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 132.823	- 39.551	- 93.272	235,8%	- 39.551	- 111.926	72.375	-64,7%
imposte differite (anticipate)	-	-	-		-	-	-	
TOTALE IMPOSTE	-	-	-		-	-	-	#DIV/0!
<b>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>84.133</b>	<b>- 2.605.751</b>	<b>2.689.884</b>	<b>-103,2%</b>	<b>- 2.605.751</b>	<b>26.875</b>	<b>- 2.632.626</b>	<b>-9795,8%</b>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	ARAL 31/12/2015	ARAL 31/12/2014	differenza 2015/2014	ARAL 31/12/2013	differenza 2014/2013
<b>Valore della produzione</b>	<b>29.160.263</b>	<b>24.866.557</b>	<b>4.293.706</b>	<b>24.650.936</b>	<b>215.621</b>
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 676.725	- 1.004.079	327.354	- 1.066.972	62.893
SERVIZI	- 18.231.292	- 16.490.831	- 1.740.461	- 14.564.977	- 1.925.854
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 952.431	- 1.237.688	285.257	- 1.341.032	103.344
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 14.351	15.850	- 30.201	8.058	7.792
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>9.285.464</b>	<b>6.149.809</b>	<b>3.135.655</b>	<b>7.686.013</b>	- <b>1.536.204</b>
COSTO DEL PERSONALE	- 1.983.385	- 2.169.442	186.057	- 2.191.263	21.821
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>7.302.079</b>	<b>3.980.367</b>	<b>3.321.712</b>	<b>5.494.750</b>	- <b>1.514.383</b>
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 3.246.012	- 2.924.752	- 321.260	- 2.014.634	- 910.118
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	- 1.456.437	- 33.974	- 1.422.463	- 43.308	9.334
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 657.662	- 657.662	-	- 795.553	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.184.152	- 1.547.780	363.628	- 1.775.888	228.108
<b>Reddito Operativo</b>	<b>757.816</b>	- <b>1.183.801</b>	<b>1.941.617</b>	<b>865.367</b>	- <b>2.049.168</b>
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	102	94	8	638	- 544
ONERI FINANZIARI	- 445.929	- 658.744	212.815	- 733.904	75.160
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	<b>311.989</b>	- <b>1.842.451</b>	<b>2.154.440</b>	<b>132.101</b>	- <b>1.974.552</b>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 95.033	- 723.750	628.717	6.699	- 730.449
<b>Utile prima delle imposte</b>	<b>216.956</b>	- <b>2.566.201</b>	<b>2.783.157</b>	<b>138.800</b>	- <b>2.705.001</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 132.823	- 39.551	- 93.272	- 111.926	72.375
<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>84.133</b>	- <b>2.605.753</b>	<b>2.689.886</b>	<b>26.875</b>	- <b>2.632.628</b>

<b>ARAL S.p.A.</b>	<b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b>		
	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>IMPIEGHI</b>			
<b>Crediti vs Enti Pubblici</b>	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	9.282.824	9.165.895	8.283.232
Immobilizzazioni materiali	13.602.156	14.935.006	14.791.003
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
<b>(A) Attivo Immobilizzato</b>	<b>22.884.980</b>	<b>24.100.901</b>	<b>23.074.235</b>
scorte di magazzino	- 218.934	- 135.947	102.260
liquidità differite	12.745.938	13.482.670	13.224.385
liquidità immediate	250.238	219.143	900.161
<b>(B) Attivo Circolante</b>	<b>12.777.242</b>	<b>13.565.866</b>	<b>14.226.806</b>
<b>(C) Ratei e Risconti Attivi</b>	<b>259.157</b>	<b>303.259</b>	<b>386.148</b>
<b>CAPITALE INVESTITO</b>	<b>35.921.379</b>	<b>37.970.027</b>	<b>37.687.190</b>
<b>FONTI</b>			
(A) Patrimonio Netto	545.780	- 540.056	2.065.694
(B) Fondi rischi e oneri	4.242.893	2.128.794	2.271.133
(C) Trattamento fine rapporto	698.461	769.243	759.911
(D) Debiti	28.989.177	33.823.148	30.675.026
(E) Ratei e Risconti Passivi	1.445.068	1.788.898	1.915.427
<b>CAPITALE ACQUISITO</b>	<b>35.921.379</b>	<b>37.970.027</b>	<b>37.687.190</b>

<b>ARAL S.p.A.</b>
--------------------

<b>2015</b>
-------------


Capitale sociale (*)	384.200
Riserve	77.447
Utile al 31/12/2015	84.133
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>545.780</b>

(\*) conseguente a ricapitalizzazione

## A.R.AL. S.p.A.

		2015	2014	2013
dipendenti (*)	n°	35	37	37

**ARAL - Trend organico**



(\*) a cui va aggiunto il Direttore Generale, il cui rapporto di lavoro si è chiuso nel corso del 2014



**A.R.AL. S.p.A.**

Organico			
	2015	2014	2013
quadri	2	3	3
impiegati	11	11	11
operai	22	23	23
<b><i>Totale dipendenti (*)</i></b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

(\*) al numero totale dei dipendenti va aggiunto il direttore il cui rapporto di lavoro si è chiuso nel corso del 2014

<b>A.R.AL. S.p.A.</b>
-----------------------

Indici di attività del personale			
	2015	2014	2013
ricavi procapite (euro)	835.111	678.936	665.874
costo del lavoro procapite (euro)	56.668	58.634	59.223
valore aggiunto operativo procapite (euro)	265.299	166.211	207.730

## A.R.AL. S.p.A.

Rifiuti		2015	2014	2013
rifiuti indifferenziati	tonnellate	134.634	78.882	43.697
organico da compostare	tonnellate	17.279	21.496	22.652
umido per FOS e secco per CDR	tonnellate	144.868	165.124	134.320
altro	tonnellate	23.091	37.535	52.329
Totale rifiuti conferiti	tonnellate	319.872	303.037	252.998

Prodotti		2015	2014	2013
compost	tonnellate	n.d.	n.d.	20.296
FOS (Frazione Organica Stabilizzata)	tonnellate	177.075	100.109	58.956
CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti)	tonnellate	28.425	41.358	45.381

Immobilizzazioni Materiali		2015	2014	2013
saldo al 31 dicembre	€	13.602.156	14.935.006	14.791.003
valore al 1° gennaio	€	14.935.006	14.791.003	15.365.454
variazioni in corso d'esercizio	€	-1.332.850	144.003	-574.451

A.R.AL. S.p.A.									
	2015			2014			2013		
Crediti	importi esigibili entro l'esercizio successivo	importi esigibili oltre l'esercizio successivo (*)	TOTALE	importi esigibili entro l'esercizio successivo	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	TOTALE	importi esigibili entro l'esercizio successivo	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	TOTALE
		di durata residua < o = a 5 anni			di durata residua < o = a 5 anni			di durata residua < o = a 5 anni	
crediti vs/clienti	5.436.431		5.436.431	6.760.888		6.760.888	5.113.361		5.113.361
crediti vs/imprese controllate									
crediti vs/enti pubblici di riferimento	2.591.459		2.591.459	1.917.209		1.917.209	3.504.994		3.504.994
crediti tributari	546.841		546.841	703.081		703.081	653.055		653.055
imposte anticipate	256.814		256.814		294.267	294.267		321.596	321.596
crediti vs/altri	3.914.393		3.914.393	3.807.225		3.807.225	463.872	3.167.508	3.631.380
Totale	12.745.938	0	12.745.938	13.188.403	294.267	13.482.670	9.735.282	3.489.104	13.224.385
	2014			2014			2013		
Debiti	importi esigibili entro 12 mesi	importi esigibili oltre 12 mesi	TOTALE	importi esigibili entro 12 mesi	importi esigibili oltre 12 mesi	TOTALE	importi esigibili entro 12 mesi	importi esigibili oltre 12 mesi	TOTALE
debiti vs/Tesoreria	190.363		190.363	150.179		150.179	64.823		64.823
debiti vs/Banche	7.955.010		7.955.010	3.549.547	7.204.920	10.754.467	3.161.452	9.365.919	12.527.371
debiti vs/altri finanziatori	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000
debiti vs/C.DD.PP. - Mutui	1.678.695		1.678.695	225.437	1.678.244	1.903.681	157.701	1.231.888	1.389.589
debiti vs/fornitori	15.254.730		15.254.730	17.635.521		17.635.521	13.656.711		13.656.711
debiti tributari	171.721		171.721	60.480		60.480	194.120		194.120
debiti vs/istituti di previdenza	34.127		34.127	23.384		23.384	29.198		29.198
altri debiti	3.454.531		3.454.531	3.045.436		3.045.436	2.563.214		2.563.214
Totale	28.989.177	0	28.989.177	24.939.984	8.883.164	33.823.148	20.077.219	10.597.807	30.675.026

(\*) informazione non disponibile



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 8*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale

## **IL D.L. ENTI LOCALI ELIMINA L'OBBLIGO DI RIDURRE IL RAPPORTO SPESA DI PERSONALE/SPESA CORRENTE**

Come da più parti auspicato, l'art. 16 della bozza di decreto enti locali approvato lunedì scorso dal Consiglio dei Ministri cancella l'obbligo per gli enti locali di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso delle spese correnti rispetto al parametro fisso costituito dal rapporto tra valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013

Si prevede infatti l'abrogazione della lett. a) dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, cui la Magistratura contabile aveva riconosciuto natura immediatamente precettiva (delibere della Sezione delle Autonomie n. 16/2016 e 27/2015).

Se questa disposizione troverà conferma nella versione finale del provvedimento, resterà dunque in vita soltanto l'obbligo per i Comuni di contenere la spesa di personale in valore assoluto rispetto al valore medio del triennio 2011/2013.

© Delfino & Partners spa – 22.06.2016

## **D.L. ENTI LOCALI: AUSPICABILE UNA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA SUL PERSONALE**

Come ampiamente auspicato da tutto il mondo delle autonomie locali, l'art. 16 del D.L. n. 113 del 24/06/2016 elimina finalmente l'obbligo per i Comuni di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso delle spese correnti rispetto al parametro fisso costituito dal rapporto tra il valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013, ma lo fa semplicemente abrogando la lett. a) dell'art. 1 del comma 557 della legge n. 296/2006.

Ciò tuttavia, come giustamente evidenziato da taluni, non esclude il rischio che la Magistratura contabile possa in futuro considerare immediatamente cogenti le disposizioni di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma 557 citato (le quali prevedono la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico - amministrative ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa), visto che le motivazioni utilizzate dalla Sezione delle Autonomie per la lettera a) sembrerebbero immediatamente applicabili anche alle rimanenti due indicazioni di "principio".

Perciò, al fine di evitare nuove incertezze applicative, converrebbe forse optare in sede di conversione per una norma di interpretazione autentica che attribuisca chiaramente valore di precetto al solo obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e riservi invece alla scelta autonoma dei singoli enti le azioni concrete da porre in essere per il suo conseguimento.

© Delfino & Partners spa – 27.06.2016



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 9*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale

## LIMITI FINANZIARI AGLI INCARICHI DI CONSULENZA

Il confine fra contratto d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d'appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione.

La delimitazione fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto di servizi sfuma, come accennato, in sede di applicazione della disciplina, di derivazione comunitaria, sui contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, d.lgs. n. 163 del 2006), che, come noto, impone predeterminate procedure amministrative, ad evidenza pubblica, prodromiche alla stipulazione dei contratti da parte delle pubbliche amministrazioni (o dei soggetti, anche privati, a queste ultime assimilati). Secondo una parte della giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Latina, sentenza n. 604/2011), infatti, il codice dei contratti pubblici attrae nella nozione di appalto di servizi anche le prestazioni d'opera intellettuale, imponendo di considerare appaltatore non solo chi è tale in base alla nozione civilistica, ma anche il professionista che partecipa ad una gara pubblica per l'affidamento di un servizio di natura intellettuale. Altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) valorizza, invece, le differenze fra i due contratti ai fini delle conseguenti ricadute in materia di soggezione al codice dei contratti pubblici. In tale prospettiva, è stato ritenuto elemento qualificante dell'appalto di servizi, oltre alla complessità dell'oggetto, la circostanza che l'affidatario dell'incarico necessiti, per l'espletamento, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell'ente.

Il codice dei contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in alcuni casi, anche l'attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (in aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d'opera, di prestazione d'opera intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contratti pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un'ampia gamma di contratti, che, pur definiti come "appalto", comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016).

Tutto ciò premesso e considerato, l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, stabilisce che, a decorrere dal 2011, la spesa annua per contratti d'opera e di opera intellettuale (definiti nelle norme di finanza pubblica, come "incarichi di consulenza e studio") non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. Circa le concrete modalità applicative della norma, tuttavia, sia in sede consultiva (cfr., per esempio, SRC Liguria deliberazione n. 54/2015/PAR), che di verifica dei rendiconti consuntivi (cfr., per esempio, SRC Lombardia deliberazione n. 379/2013/PRSE), la magistratura contabile, al fine di valutare la misura e le modalità con cui la disciplina vincolistica influisce sullo spazio di autonomia gestionale proprio degli enti locali, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 4 giugno 2012, nella quale è stato precisato che, per questi ultimi, le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 "non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio". In particolare, dette disposizioni non impongono al sistema delle autonomie l'adozione di tagli puntuali alle singole voci di spesa considerate dal legislatore, bensì costituiscono il riferimento per la determinazione dell'ammontare complessivo dell'obiettivo di riduzione, che ciascun ente locale può discrezionalmente rimodulare tra i diversi aggregati oggetto di limitazione. Pertanto, nell'esercizio della propria autonomia, ove vi sia capienza di bilancio, gli enti locali conservano la facoltà anche di mantenere inalterata (o di incrementare) la spesa per consulenze, purché riducano, per percentuali superiori, le altre voci contemplate nell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (missioni; formazione; relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; etc.).



In seguito, la Sezione delle autonomie di questa Corte, con la deliberazione n. 26/QMIG del 30 dicembre 2013, ha ulteriormente esteso la possibilità, per gli enti locali, di operare compensazioni fra le spese costituenti i c.d. consumi intermedi, ammettendola con riferimento a tutte le norme di finanza pubblica ponenti dei limiti al ridetto aggregato (nell'occasione il problema afferiva all'inclusione, fra le riduzioni passibili di compensazione, dei limiti posti alla spesa per mobili e arredi dall'art. 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). Il principio è stato poi ripreso dalle Sezioni regionali (da ultimo, si può far rinvio a SRC Sardegna, deliberazione n. 5/2016/PAR).

L'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con la legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha poi introdotto un diverso limite, che si aggiunge a quelli sopra esaminati. La norma dispone, infatti, che, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni, e in particolare dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, "le amministrazioni pubbliche ..., a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro".

Analoga limitazione è stata introdotta, dal legislatore, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, precludendone il conferimento "quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro".

Va, tuttavia, ricordato, come il comma 4-ter della medesima disposizione, introdotto dalla legge di conversione n. 89 del 2014, consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane ed ai comuni, di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle due sopraesposte limitazioni finanziarie agli incarichi di consulenza, studio e ricerca e di collaborazione.

Occorre infine ribadire come costituisca approdo ormai consolidato della giurisprudenza contabile il principio secondo cui, dal computo delle spese per consulenza (come dalle altre elencate dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 o da ulteriori norme di finanza pubblica), vadano escluse quelle coperte mediante finanziamenti finalizzati o risorse provenienti (per esempio, sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (cfr., ex multis, le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per l'Emilia Romagna, n. 233/2014/PAR, per la Lombardia, n. 398/2012/PAR, per il Piemonte, n. 40/2011/PAR). Come affermato, infatti, nella deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/CONTR del 7 febbraio 2011, in cui il principio era stato formulato proprio con riferimento alle spese per studi e consulenze, l'obiettivo comune di tali disposizioni finanziarie non è di limitare tout court i servizi e le funzioni realizzate a mezzo di determinate spese, bensì quello di ridurre l'impatto sul bilancio degli enti. Pertanto, ove tale incidenza non sussista o sia neutralizzata da una fonte esterna, la norma limitativa di spesa non trova applicazione.

Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con [deliberazione n. 162/2016/PAR](#).



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 10*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale

## Il Responsabile anticorruzione e l'inconsapevolezza dell'essere



di **Massimo Greco**

20 maggio 2016

**Materia: pubblica amministrazione / trasparenza**

Una delle abitudini che ha contribuito non poco ad impedire di trasformare in vantaggio competitivo ogni tentativo di riformare la Pubblica Amministrazione è la tendenza del funzionario a banalizzare le novità ed a trattare in modo adempimentale i nuovi strumenti di volta in volta introdotti nell'ordinamento. Non sembrano avere migliore fortuna gli adempimenti in materia di anticorruzione previsti dalla legge 190/2012 e quelli in materia di trasparenza previsti dal d.lgs n. 33/2013. La nomina del Responsabile in questi due vitali ambiti della P.A. da parte degli organi d'indirizzo politico sta avvenendo con le stesse modalità e, soprattutto, con la medesima indifferenza con la quale sono stati nominati in precedenza i Responsabili in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e in materia di rispetto del divieto di fumo. Né più né meno di etichette, rese ancora più asfittiche dall'assenza di indennità aggiuntive per l'assunzione di dette responsabilità.

Orbene, tralasciando la citata questione dell'assenza di indennità aggiuntive in capo all'individuato Responsabile anticorruzione che potrebbe comunque trovare spazio nell'ambito della contrattazione collettiva, la sottovalutazione del connesso livello di responsabilità è dimostrata anche dalla leggerezza/superficialità con la quale vengono nominate tali figure. Né può essere bastevole il fatto che la normativa di riferimento richiede la qualifica dirigenziale, atteso che il carico di lavoro e la complessità delle funzioni amministrative esercitate da ogni dirigente dovrebbe indirizzare la nomina verso chi non solo è nelle condizioni organizzative di svolgere tale complessa e gravosa funzione, ma anche verso chi ha dimostrato di avere competenza in materia di Pubblica Amministrazione sotto il profilo amministrativo e gestionale. Per le medesime ragioni, quindi, potrebbe non essere funzionale

l'individuazione del Responsabile anticorruzione dei Comuni in capo al Segretario Generale.

Il Responsabile anticorruzione infatti, a differenza del Responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro o del Responsabile per il rispetto del divieto di fumo, oltre all'elaborazione dell'aggiornamento annuale del Piano triennale anticorruzione, deve definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, monitorare le incompatibilità, le inconferibilità e i potenziali conflitti d'interesse in capo ai Dirigenti e Responsabili di servizio, mappare le aree a rischio diverse da quelle individuate dalla legge, monitorare il sistema dei controlli interni di legittimità, di regolarità tecnica, di gestione e strategico ed infine sviluppare gli accorgimenti organizzativi connessi alla trasparenza dell'azione amministrativa e quindi all'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Appare fin troppo evidente che l'esercizio di una siffatta funzione, che sostanzialmente mira al controllo delle modalità attraverso le quali viene assicurato il buon andamento e l'imparzialità della P.A., non può essere relegato nei ritagli di tempo, né delegato ai cosiddetti "Referenti", atteso che il Responsabile anticorruzione oltre ad avere una diretta ed immediata responsabilità soggettiva nella prevenzione del fenomeno corruttivo così vastamente inteso, è altresì soggetto all'art. 40 del C.P. a tenore del quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo".



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 11*  
*Analisi CAF – Approfondimento a giugno*

30 giugno 2016

Centro Stampa Comunale

## **IL CONSUNTIVO CONSOLIDATO 2016 OBBLIGATORIO SOLO PER GLI ENTI SOPRA I 5000 ABITANTI**

Da tempo obbligatorio in Italia per i gruppi societari, a partire dal 2016, il Bilancio consolidato diventa, a tutti gli effetti, un documento obbligatorio anche per gli Enti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, fatta eccezione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali l'obbligo entrerà in vigore a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Il quadro normativo di riferimento, relativo alla predisposizione del Bilancio consolidato, è collegato all'allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011, così come aggiornato dal D.lgs. n. 126/2014, nonché agli articoli 11-bis e 11-quinquies del citato decreto n. 118.

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio, il cui fine è quello di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di enti, organismi controllati o partecipati, elaborato dall'ente capogruppo, posto al vertice.

Perciò, la sua elaborazione presuppone un'attività diretta ad unificare, ma anche ad uniformare, i bilanci dei vari componenti il gruppo, eliminando tutte le operazioni all'esterno dello stesso.

L'elaborazione del Bilancio consolidato presuppone, quindi, un'attività diretta a fondere i bilanci dei vari componenti e ad eliminare le operazioni infragruppo.

Le fasi del processo di redazione del Bilancio consolidato, da parte degli Enti locali, sono complesse. La giunta deve, infatti, definire due elenchi distinti, al fine di evidenziare i soggetti compresi nel gruppo "amministrazione locale" e quelli da consolidare.

Inoltre, deve essere data informazione ai soggetti di cui sopra, accompagnata da adeguate direttive ed indicazioni di dettaglio, in merito a tempi e modi di invio dei dati.

Secondo quanto disposto dal citato allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011, così come aggiornato dal D.lgs. n. 126/2014, i bilanci d'esercizio, nonché tutta la documentazione integrativa degli organismi da consolidare, devono essere trasmessi alla capogruppo entro 10 gg. dall'approvazione degli stessi, in ogni caso entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui tali bilanci non sono stati ancora approvati, deve essere trasmesso un pre-consuntivo con lo stato patrimoniale, il conto economico e tutte le informazioni riguardanti le operazioni interne al gruppo.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla nota integrativa, dalla relazione della giunta comunale sulla gestione, dalla relazione di analisi dei risultati degli organismi del Gruppo e dai relativi allegati tecnici.

Il legislatore ha previsto, inoltre, che il Bilancio consolidato debba essere deliberato, annualmente e dalla Giunta, facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce, poi approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo eventuali proroghe.

Il legislatore ha precisato, altresì, che, nell'area di consolidamento, devono essere comprese le società nei confronti delle quali l'Ente locale ha il possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero nelle quali esercita un'influenza dominante. Inoltre, devono essere comprese nel consolidato anche le società, a totale partecipazione pubblica, affidatarie dirette di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Gli elenchi di tutti gli Enti facenti parte dell'area, devono, inoltre, essere trasmessi a ciascun ente al fine di consentire a tutti i componenti di avere contezza della composizione del gruppo stesso e predisporre, quindi, tutte le informazioni e la documentazione necessari.

Di contro, invece, possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

- risultino irrilevanti;
- nel caso in cui le informazioni risultino di difficile o dispendioso reperimento;
- nel caso in cui le loro azioni o quote siano possedute, esclusivamente, allo scopo della successiva alienazione.

## **BILANCIO CONSOLIDATO: SI CONSIDERANO ANCHE LE SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE E QUELLE FALLITE**

In una recente risposta, la Commissione Arconet ha ribadito che entrano nel bilancio consolidato anche le società in liquidazione, quelle fallite e quelle in concordato preventivo.

La questione, sollevata dalle Regioni, è stata posta in questi termini:

Si chiede se, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011, tra gli organismi partecipati da inserire nel bilancio consolidato della Regione vadano inclusi tra gli Enti strumentali (art 11 ter) quelli in liquidazione e tra le Società controllate o Partecipate (art. 11 quater e quinquies) quelle in liquidazione, in concordato preventivo o fallite.

La Commissione ha risposto:

"Con riferimento al quesito posto la Commissione osserva che il rinvio di cui all'articolo 11 del DLgs 118/2011, all'articolo 2 del medesimo decreto, individua gli enti tenuti all'adozione dello schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, e non gli enti da considerare nel bilancio consolidato. Gli enti oggetto del bilancio consolidato disciplinato dal DLgs 118/2011 sono individuati dalle norme (da art. 11-bis a art. 11-quinquies) e dai principi applicati del bilancio consolidato, i quali prevedono che il bilancio consolidato di una amministrazione pubblica comprende gli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4. Con particolare riferimento all'inclusione nel bilancio consolidato degli enti in liquidazione e delle società in liquidazione, in concordato preventivo o fallite, considerato che la funzione del bilancio consolidato è quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate", si ritiene che l'esclusione dal consolidato dei propri enti e società liquidati non consentirebbe di rappresentare contabilmente le eventuali perdite e passività derivanti dalla liquidazione di tali soggetti".

Ricordiamo che tutti i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono predisporre il bilancio consolidato, in competenza economica, con riferimento all'esercizio 2016. La presentazione al consiglio di tale "consuntivo" potrà avvenire con il rendiconto 2016 del Comune, quindi entro il 30 aprile 2017, o successivamente ma comunque non oltre il 30 settembre 2017.

Il lavoro degli uffici comunali sul bilancio consolidato non può iniziare certo nel 2017, ma necessariamente nel 2016, ad iniziare dalla delibera di giunta sul perimetro di consolidamento.